

TI_GERICHTE 72.2015.42 vom 25. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.42_d20150625

FR: TI_GERICHTE 72.2015.42 du 25 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 72.2015.42 del 25 giugno 2015

Regeste

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio; esposizione a pericolo della vita altrui; infrazione alla LF sulle armi; soggiorno illegale; infrazione alla LF sugli stranieri; tentate lesioni gravi; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Erwägungen

E. 40

Relativamente al punto 2.2 dell'atto d'accusa, la Corte ha ritenuto non essere sufficientemente lineari le dichiarazioni di _____ e dell'amica _____. Peraltro, stanti le affermazioni di queste ultime, neppure sarebbe possibile stabilire se l'imputato avrebbe agito quale correo oppure in veste di complice, ipotesi, quest'ultima, che renderebbe gli eventuali atti preparatori non punibili.

E. 41

In tale contesto, in merito al punto 2 dell'atto d'accusa, la Corte non ha trovato agli atti elementi tali da permettere di superare i dubbi circa le responsabilità di IM 1, circostanza di cui, in virtù del principio in dubio pro reo, deve giocoforza beneficiare quest'ultimo, che è quindi stato prosciolto dalle imputazioni di cui al punto 2 dell'atto d'accusa. B. IM 3 a. Imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 9 dell'atto d'accusa).

E. 42

L'atto d'accusa imputa a IM 3 il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dall'autunno/dicembre 2012 al 13 agosto 2014, a _____ e in altre imprecisate località, alienato a terze persone almeno 153.1 grammi di cocaina. 43. IM 3 ha cambiato diverse volte versione sulla quantità di cocaina da lui alienata, ammettendo infine un quantitativo inferiore rispetto a quanto attribuitogli dai suoi acquirenti. Queste le dichiarazioni dell'acquirente _____ nel verbale di confronto con IM 3 il 7 ottobre 2014: " Confermo che da _____ ho acquistato di più e la stima che posso fare, dei 51 grammi complessivi, 35 grammi acquistati da _____ e 15 da _____ [IM 1]." (VI PP confronto IM 3 / _____ 7.10.2014, p. 2 s., AI 211). Così _____ il 20 agosto 2014, a confronto con l'imputato: " Avevo poi incontrato IM 3 in giro per _____ con la sua macchina, una Golf GT nera. L'avevo quindi fermato per strada e gli avevo detto che quella persona si era fatta viva e lui mi aveva chiesto il motivo per cui non mi ero più fatto sentire. A quel punto ho chiesto se poteva iniziare una collaborazione, lui si è fidato di me, mi ha detto di aspettarlo un attimo, si è allontanato per un'oretta e poi è tornato con un ovulo da 10 grammi. L'ovulo mi era stato dato a credito. La verbalizzante mi chiede come mai l'ovulo mi fosse stato dato credito e rispondo che IM 3 si è fidato di me. (...). Sono quindi tornato da IM 3 visto che ero in debito con lui e gli avevo dato CHF 350. Gli avevo spiegato la motivazione e meglio che non mi aveva pagato l'altra

persona. Dopo ci siamo persi di vista per una settimana fino a che mi chiama _____ chiedendomi se avevo ancora materiale e io gli ho detto di no; gli ho comunque chiesto i soldi che mi doveva per l'ovulo. _____ mi dà quindi i soldi che mi doveva e mi consegna CHF 650 per comprare 10 grammi di cocaina. Contatto quindi IM 3 telefonicamente e ci vediamo. Lui sapeva perché lo contattavo. Mi dice di aspettarlo dietro casa sua, vicino ad un parcheggio cosa che ho fatto aspettando che lui arrivasse in macchina. Quando è arrivato sono salito sulla sua macchina e c'è stato uno scambio gli do CHF 350 e CHF 650 e lui mi consegna 10 grammi. Preciso che io ero stato accompagnato da _____ e quindi torno nella sua macchina e gli ho lasciato l'ovulo. Abbiamo poi fatto più o meno 5 volte la stessa cosa nel senso che _____ mi dava i soldi, mi accompagnava in macchina sempre vicino al ristorante _____ dove c'è il parcheggio, vicino a dove abitava IM 3. In questo periodo vi erano stati problemi perché delle volte l'ovulo non era quello che si aspettava _____, avevo anche dovuto ritornarglieli. Gli avevo ritornato due ovuli. A quel punto non ho più contatti né con IM 3 né con _____ se non una volta che personalmente ho chiesto a IM 3 10 grammi, e non glieli ho pagati. L'ho incontrato ancora in giro a _____ ma non ci ho più avuto a che fare. (...) ADR che da parte mia non posso che ribadire di aver fatto da tramite per _____ per 10 grammi che ho pagato dopo e poi 5 volte accompagnato da _____ dove ho preso ogni volta 10 grammi da _____ e poi 10 grammi da me acquistati da IM 3." (VI PP confronto IM 3 / _____ 20.8.2014, p. 2 s., AI 75). IM 5, nel verbale di confronto con IM 3 del 27 agosto 2014, ha dichiarato: " ADR che ribadisco che mi ha consegnato i 15 grammi. Io non sono una persona rancorosa e quindi non ho motivo per chiamarlo in causa." (VI PP confronto IM 3 / IM 5 27.8.2014, p. 9, AI 111). Dichiarazione da lui confermata in occasione del verbale d'interrogatorio il 16 dicembre 2014: " ADR che confermo che IM 3 mi ha consegnato 15 grammi dopo il litigio di giugno, preciso che una parte mi è stata sequestrata a casa. ADR che confermo che IM 3 mi aveva consegnato questi 15 grammi (...)." (VI PP di confronto 16.12.2014, p. 3 s., AI 338). IM 3, dal canto suo, interrogato il 30 ottobre 2014, ha asserito: " Riassumendo ad oggi, stando alle mie dichiarazioni si hanno 40 grammi venduti a _____, 15 grammi venduti a _____, 35 grammi venduti a _____, 7 grammi venduti a _____, 2 grammi all'italiano, 1 grammo offerto _____, a _____ venduto un grammo e offerto un grammo, a _____ venduti 7 grammi per un totale complessivo di 109 grammi. R: tranne i quantitativi di IM 5 lo confermo." (VI PP 30.10.2014, p. 6, AI 256). L'imputato ha dunque ammesso, in questo verbale, di avere alienato circa 94 grammi di cocaina, compresi i 35 grammi venduti a _____. Nel verbale d'interrogatorio finale del 22 dicembre 2014, l'imputato ha poi affermato: " La verbalizzante mi fa prendere atto che visto quanto sopra, io ho tra venduto e offerto, 70 grammi a _____, 35 grammi a _____, 15 grammi a IM 5, 10 grammi a _____, 9 grammi a Taglio _____, 2.6 ad _____, 1 grammo a _____, per un totale complessivo di 142.6 grammi. ADR che contesto i 70 grammi di _____ ribadendo di avergliene venduti 40 grammi. Ribadisco di non aver venduto niente a IM 5 e per _____ dico che gli ho venduto 14 grammi nel senso che gli ho venduto 6 o 7 volte ma non erano 5 grammi alla volta ma erano 2 grammi." (VI PP 22.12.2014, pag. 7, AI 345). Ammettendo, quindi, in questa occasione, l'alienazione di 76.6 grammi di cocaina, diventati poi 85.1 nel corso del verbale di confronto con _____, il 27 febbraio 2015 (AI 357, p. 3).

Nel corso del pubblico dibattimento, in fine, l'imputato ha affermato: " Riconosco ca. 86 grammi. Contesto per contro i 15 grammi a IM 5, parte di quelli di _____, riconoscendone solo 40, e parte di quelli di _____, riconoscendone solo 15." (VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). Invitato a spiegare per quale motivo nel VI PP 30 ottobre 2014 non avesse contestato i 35 grammi venduti a _____, mentre nel verbale d'interrogatorio finale ha ammesso solo 14 grammi, l'imputato ha asserito di non avere capito la domanda in occasione del verbale del 30 ottobre 2014 (VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale), aggiungendo: " Io sono sicuro del quantitativo che ho dato a _____, _____ e IM 5. Io e IM 5 abbiamo litigato e da ottobre non ci parlavamo più. Secondo me IM 5 ha mentito perché tra noi non correva buon sangue, siccome io sono amico dei _____. Secondo me _____ si è confuso, così come _____." (VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 45

La Corte non ha motivo di dubitare delle chiamate di correo, posto che gli acquirenti dell'imputato non avevano alcun interesse ad aumentare il quantitativo di cocaina da loro acquistata, quanto piuttosto a diminuirlo, risultando quindi del tutto disinteressate. Dall'altro, l'imputato è apparso tutt'altro che sincero, avendo egli rilasciato dichiarazioni tutt'altro che costanti e lineari. Soprattutto, si dirà che la differenza di quantitativo è del tutto irrilevante ai fini della pena. La gravità oggettiva rimane infatti inquadrata in un'infrazione semplice, risultando in concreto grave soprattutto l'elemento soggettivo. Il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti è quindi stato confermato così come esposto al punto 9 dell'atto d'accusa. b. Imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri. 46. IM 3 è poi accusato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, a _____, da giugno 2014 al 13 agosto 2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno. Giusta l'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa. La Corte ha considerato adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi di questo reato, ritenuto che l'imputato ha dichiarato a verbale di avere saputo di dover lasciare il territorio elvetico entro il 31 maggio 2015 (VI PP 22.12.2014, p. 4, AI 345), ciò che rende illegali le sue successive permanenze sul nostro territorio. L'imputazione è stata pertanto confermata. C. IM 5 a. imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

E. 47

Per quanto riguarda i reati citati a margine (punti 11, 13, 14 e 15 dell'atto d'accusa), i fatti sono stati ammessi dall'imputato così come esposti nell'atto d'accusa. Si rinvia pertanto alle dichiarazioni che l'imputato ha rilasciato nei verbali esperiti in corso d'inchiesta nonché nel corso del verbale d'interrogatorio dibattimentale (VI PP 19.8.2014, p. 5, AI 71, INC.2014.5556/BC; VI PG 12.9.2014, p. 3 s., allegato 98 al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PP 16.12.2013, p. 3, AI 338; VI DIB 24.6.2015, p. 13 s., allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 48

Per quanto attiene all'infrazione alla LF sulle armi, ci si limita a rilevare che l'imputato ha ammesso che il giorno successivo alla lite con i fratelli _____ avvenuta il 19 giugno 2014, siccome arrabbiato, si sarebbe recato a cercarli con un coltello più grande: " Il giorno dopo ero a casa ma ero arrabbiato perché avevo visto ancora dei segni della lite della sera prima. Ho preso un coltello a farfalla da casa più grande e sono uscito a cercare IM 2 e IM 1, prima nei pressi della casa di IM 2 e poi di quella di IM 1 senza trovarli." (VI PP confronto 27.8.2014, p. 6, AI 112). Circostanza, questa, confermata pure in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 24.6.2015, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

E. 49

Relativamente all'imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, IM 5 ha dichiarato di avere utilizzato il provento della vendita della cocaina, circa CHF 3'000.00 in tre mesi, per vivere, pagare le fatture, comprare qualcosa per i bambini ed inviare qualcosa alla madre (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale). Va inoltre rilevato che l'imputato ha ammesso sin da subito il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina (VI PG 20.6.2014, p. 4 s., allegato 121 al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PG 25.6.2014, p. 4 s., allegato 93 al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PP 26.6.2014, p. 2 s., allegato 94 al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015). Tali punti dell'atto d'accusa sono pertanto stati confermati.

b. Imputazione di tentate lesioni gravi (punto 12 dell'atto d'accusa). 50. IM 5 è reo confesso anche per quanto riguarda il reato di tentate lesioni gravi di cui al punto 12 dell'atto d'accusa, avendo egli ammesso di avere colpito il coimputato IM 1 in regione addominale con un coltello svizzero della lama di circa 6 cm. Interrogato il 21 giugno 2014, giorno dopo i fatti, IM 1 si è così espresso al proposito della lite avvenuta la sera precedente: " In sostanza mi trovavo presso il bar _____ in quanto stavo mettendo musica latina per il locale. Una volta terminata la serata mi sono recato davanti all'entrata a parlare con la moglie del proprietario certa _____, di cui non conosco il cognome. Dal nulla il IM 5 si è avvicinato a me, mi spingeva e con un coltello mi colpiva allo stomaco provocandomi unicamente un lieve graffio. Tengo a precisare che non conosco il motivo del suo gesto. In seguito veniva fermato da un ragazzo della sicurezza e veniva buttato fuori dal locale. Successivamente dopo aver litigato anche con il proprietario del locale, prendeva un taxi e abbandonava il luogo." (VI PG 21.6.2014, p. 2, allegato 123 al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015). A confronto con il coimputato IM 5, IM 1 ha poi raccontato: " Quella sera io stavo lavorando nella cabina del DJ e non avevo assistito a nessun litigio. È vero che mio fratello IM 2 era venuto verso di me e mi aveva detto qualcosa ma io non ho sentito niente perché ero concentrato nel mettere la musica, non ho prestato attenzione a quello che mio fratello mi stava dicendo. ADR: che avevo visto che comunque mio fratello era un po' agitato. ADR: che ad un certo punto _____ mi chiama dicendomi che dovevo spegnere la musica. Non sapevo per cosa mi stesse chiamando _____ e quindi continuo nel mio lavoro. Quando poi _____ mia ha di nuovo chiamato sono sceso verso di lei ho visto IM 5 che usciva dal bagno e che mi ha colpito all'addome con un coltello. A quel punto qualcuno mi ha preso per la magliette ed io sono caduto, ho poi guardato la mia pancia perché sentivo un po' male e _____ mi diceva di rimanere lì. Preciso che l'agente di sicurezza ha dovuto trattenere IM 5 perché cercava di colpirmi ancora con il coltello, lo ha condotto fuori. Io sono rimasto all'interno, ero rimasto seduto su uno sgabello. Preciso alla verbalizzante che avevo anche perso la mia collanina e la stavo cercando. Alla fine, quando la situazione si è tranquillizzata, sono andato a casa, ho chiamato mio fratello IM 5, gli ho chiesto cosa fosse successo e lui mi aveva detto che

aveva litigato con IM 5. ADR: che non mi sono recato all'ospedale. Preciso che comunque il coltellino aveva bucato la maglietta e io avevo perso qualche goccia di sangue. Rotengo che forse due punti avrebbero potuto essere applicati. La verbalizzante mi chiede se ho ampliato dei cerotti e rispondo di no, _____ mi ha dato una salvietta. La verbalizzante mi chiede di descrivere questa ferita e rispondo che era come un buchino. Preciso alla verbalizzante che nei giorni successivi ho messo un cerotto per non sporcare la maglietta. La verbalizzante mi chiede perché non sono andato all'ospedale e rispondo che IM 4 avrebbe voluto ma io le ho detto che non era necessario. La verbalizzante mi chiede perché non ho denunciato IM 5 e rispondo perché non volevo preoccupare IM 4." (VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 3, AI 163). IM 5 dal canto suo ha dichiarato: " Mi trovavo all' _____ con il mio amico _____, stavamo bevendo della birra e poi verso le 23 mi ero incontrato con _____. Preciso alla verbalizzante che _____ è un ragazzo che voleva comprarmi della cocaina, lui però ha rifiutato in quanto il prezzo di CHF 100 per un grammo per lui era troppo caro. Dopodiché ero tornato dai miei amici e poi mi sono diretto verso il bagno. All'interno dei bagni ho visto che IM 2 stava parlando con _____ sempre per l'acquisto di cocaina. _____ era poi uscito e poi mi sono fermato a parlare con IM 2, IM 2 accusava IM 5 di volergli portar via un cliente. A quel punto IM 2 mi dà una spinta sulla spalla, io da parte mia lo colpisco con un pugno al petto a quel punto io cado perché sono scivolato e mi sono tagliato. Sono quindi uscito e avevo con me un coltellino e avevo anche tirato fuori la punta, a quel punto ho visto il fratello di IM 2, IM 1. Quando lo vedo gli ho chiesto "dove è tuo fratello" e gli "tiro" con il coltellino verso l'addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era sporcato e la lama non si era piegata. Io vedo che IM 1 si ritrae, con lui c'è _____ e lo accompagnano in disparte. Io vado allora alla ricerca di suo fratello IM 2 perché avevo sentito che si trovava all'esterno. Sono uscito ma non l'ho trovato, volevo scendere di sotto ma sono stato bloccato dall'addetto di sicurezza e _____ mi ha spruzzato lo spray al pepe. A quel punto io ho preso il taxi e sono tornato a casa. (...) ADR: che ho colpito IM 1 con il coltellino perché ero agitato perché avevo litigato con il fratello e pensavo che lui potessi colpirmi visto il litigio con suo fratello. Preciso alla verbalizzante che non aveva fatto gesti come a colpirmi ma veniva verso di me. Mi rendo conto che la mia azione era esagerata ma ero sporco di sangue ed ero ancora arrabbiato per quello che era successo in bagno con IM 2." (VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 2, AI 163). 51. Sia in corso d'inchiesta che in occasione dell'interrogatorio dibattimentale, IM 5 ha negato di avere tentato di colpire nuovamente IM 1 dopo il primo colpo infertogli con il coltello (VI PP di confronto 11.9.2014, p. 4, AI 163; VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale). In occasione del pubblico dibattimento l'imputato ha indicato: " Quella sera ci trovavamo alla discoteca _____. C'era un cliente, un ragazzo che si chiama _____. In pratica l'ho trovato nel bagno. Lì c'era anche IM 2, il quale mi ha accusato di tentare di rubargli il cliente. Io gli ho risposto che non era vero perché _____ lo conoscevo da molto tempo prima. A questo punto IM 2 mi ha dato una spinta e io sono caduto a terra ferendomi alla guancia. Sono quindi uscito e mi sono trovato davanti il fratello di IM 2 che si avvicinava a me in modo minaccioso. Per difendermi ho preso il coltellino che si trovava sul portachiavi, l'ho aperto e quando si è ulteriormente avvicinato io l'ho colpito in pancia con il coltello. Dopo questo me ne sono andato. È poi intervenuto un Securitas che ha utilizzato nei miei confronti lo spray al pepe." (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale). 52. A domanda del Presidente ha affermato di avere utilizzato il coltello contro IM 1 per difendersi, siccome in precedenza era stato picchiato, asserendo di

non avere avuto intenzione di ucciderlo o provocargli lesioni gravi e di non avere neppure preso in considerazione l'ipotesi di potergli causare ferite gravi, avendo utilizzato "un coltellino piccolo e fragile" (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

53. Dalla perizia medico legale redatta il 10 novembre 2014 dalla Dr.ssa _____ (AI 100, INC.2014.5556/BC) risulta che IM 1 ha riportato, a seguito della coltellata di IM 5, "In regione addominale, apparentemente all'ipocondrio sinistro una lesione superficiale lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere andamento arcuato a concavità caudo-laterale." (AI 100, p. 3). Il medico legale ha rilevato che "Le lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti." (AI 100, p. 3). Dal referto peritale si evince inoltre che "Un colpo inferto in regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il Sig. IM 1), anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo, difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore." (AI 100, p. 3 e segg.).

54. Giusta l'art. 122 CP è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona. Le lesioni gravi costituiscono una nozione giuridica indeterminata, fondata essenzialmente su elementi oggettivi (DTF 129 IV 1 C.3.2). Il cpv. 1 dell'art. 122 CP prevede il caso in cui le lesioni gravi sono qualificate tali dalla messa in pericolo dovuta alla natura delle ferite inflitte alla vittima. Dunque è la ferita stessa, e non il comportamento adottato dall'autore, che deve provocare un pericolo di morte. È dunque necessario determinare dapprima la natura delle ferite e in secondo luogo definire se queste sono idonee a creare un pericolo di morte (DTF IV 53 c. 2, TF del 20.05.2010, 6B_88/2010 c. 2.2). Le lesioni devono pertanto essere tali da provocare una situazione in cui il rischio di decesso non sia soltanto possibile da un punto di vista teorico, ma si riveli concreto e altamente probabile, senza implicare che un tale fatale risultato debba verificarsi a breve scadenza. Ciò che è determinante è l'esistenza di una forte probabilità che le lesioni inflitte conducano alla morte della vittima (DTF 131 IV 1 c. 1.1, 125 IV 242 c. 2b/dd). Dal punto di vista soggettivo, l'infrazione deve essere intenzionale, bastando il dolo eventuale, il quale sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, l'autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. Mentre v'è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprudenza

colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata). Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Ritenuto come, di regola, la volontà dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c). Ai fini dell'accertamento dell'intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012 consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3). L'autore deve quindi aver voluto causare delle lesioni gravi o aver almeno accettato una tale eventualità, ponendo intenzionalmente la vittima in una situazione di pericolo per la vita tale, da risultare probabile il sopraggiungere della morte (DTF 135 IV 156 consid. 2.3.2, DTF 122 IV 246 consid. 3a, DTF 128 IV 18 consid. 3b pag. 21). 55. Ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata. Secondo la giurisprudenza, vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e ha manifestato l'intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di lesioni gravi quando l'autore, agendo intenzionalmente, o almeno per dolo eventuale, comincia l'esecuzione dell'infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF 6B_997/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.1). Se l'autore vuole o accetta le lesioni gravi della vittima, ma questa ha invece subito una lesione semplice, non bisogna dunque ritenere queste ultime, bensì il tentativo di lesioni gravi. 56. La Corte è consapevole del fatto che ferite inferte con il coltello in zona addominale vengono tipicamente qualificate con il reato di tentato omicidio. Nel caso concreto, tuttavia, non si può non considerare, l'esito pressoché bagatellare avuto dal gesto compiuto che ha toccato unicamente gli strati epidermici superficiali e non ha in pratica richiesto alcuna medicazione ed il fatto che il coltello utilizzato, stanti le indicazioni del medico legale, neppure se utilizzato

perpendicolarmente avrebbe potuto provocare ferite certamente letali. Peraltro, pure dal profilo soggettivo non emergono dagli atti elementi indicanti che l'imputato volesse causare il decesso del coimputato, circostanza, questa, suffragata proprio dal coltello inidoneo a provocare lesioni fatali ad una persona della corporatura della vittima. Ben diverso sarebbe infatti stato l'esito se i medesimi fatti avessero avuto luogo il giorno successivo, quando l'imputato era armato di coltello a farfalla. La Corte ha per contro ritenuto che l'imputato, colpendo al ventre una persona con un'arma da taglio, sebbene – occorre ribadirlo – inidonea nel caso concreto a causare la morte della vittima, deve quanto meno aver preso in considerazione la possibilità di arrecare lesioni gravi. Tale eventualità, come riferito dal medico legale, avrebbe effettivamente potuto realizzarsi. Ne discende che l'accusa è stata confermata per quanto attiene alle tentate lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP in relazione all'art. 22 CP, nella forma del dolo eventuale. VIII) Commisurazione della pena 57. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la

misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 58. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49). 59. Nel caso specifico, per quanto attiene a IM 1, la sua colpa è oggettivamente e soggettivamente grave. L'alienazione del citato quantitativo di stupefacente è da ritenersi oggettivamente grave. Pure dal profilo soggettivo la colpa dell'imputato è da ritenersi grave. Egli, come il fratello IM 2 e tutti i personaggi che hanno animato questa vicenda, è giunto nel nostro Paese, installandosi in un sottobosco malavitoso caratterizzato dal traffico di stupefacenti. IM 1, a prescindere dalle imputazioni da cui è stato prosciolto, appare peraltro essere il principale responsabile del commercio di stupefacenti che è stato smantellato dagli inquirenti. Preoccupa la sua propensione a delinquere, posto che per mero fine di lucro non ha esitato ad avviare un'attività nel mondo della cocaina. La Corte non ha considerato esservi particolari attenuanti. L'imputato non ha mostrato una particolare collaborazione nel chiarire quanto accaduto, dimostrando così una scarsa presa a carico di responsabilità. In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi. Non avendo l'imputato precedenti penali, la Corte non può ritenere la prognosi negativa, sicché, tornando in concreto applicabile l'art. 43 CP, la pena è stata parzialmente sospesa, stabilendo in 11 (undici) mesi la parte da espiare. 60. Per quanto attiene a IM 3, la sua colpa è oggettivamente più lieve di quella di IM 1, avendo egli trafficato un quantitativo di stupefacenti inferiore. Dal profilo soggettivo, tuttavia, la colpa dell'imputato è di estrema gravità. Non solo egli ha commesso il medesimo reato per il quale era già stato condannato ad una pena severa, ma lo ha fatto addirittura nel periodo di liberazione condizionale. L'imputato ha dimostrato con i fatti di non aver tratto alcun insegnamento dalla precedente condanna ed ha abusato della fiducia concessagli dalle autorità, delinquendo nuovamente nel periodo di prova e malgrado fosse tenuto a lasciare la Svizzera. In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la pena per IM 3 appare adeguata in 14 (quattordici) mesi di detenzione. Quanto alla sospensione condizionale, ritorna in concreto applicabile l'art. 42 cpv. 2 CP. In considerazione di quanto precede, la prognosi

non può che dirsi estremamente negativa, ragion per cui la pena è interamente da espiare. Analogamente, visto l'art. 89 cpv. 1 CP, nei confronti dell'imputato deve essere ordinato il ripristino dell'esecuzione della pena detentiva di 11 (undici) mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 15.9.2011. 61. Per quanto attiene infine a IM 5, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che precedono. La colpa dell'imputato è sia oggettivamente che soggettivamente grave, sia in relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di lesioni gravi in danno di IM 1. A questo proposito non si può al proposito che censurare la facilità con cui l'imputato è ricorso all'uso di un coltello nel corso della lite del 19 giugno 2014 ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è recato a cercare i fratelli _____ munito di un coltello a farfalla per procedere ad un regolamento di conti. A favore dell'imputato, occorre tuttavia riconoscere la collaborazione da egli fornita agli inquirenti. In tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena appare adeguata così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di detenzione. La pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa in applicazione dell'art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha ritenuto di fissare nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi. IX) Sequestri 62. La Corte ha ordinato il sequestro conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese di giustizia. La cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di _____ è per contro stata dissequestrata. Per il rimanente, è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il passaporto annullato di A.R. e la documentazione cartacea, che sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto. X) Tassa di giustizia 63. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno. XI) Note professionali 64. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario, spese e IVA. 65. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è stata approvata per CHF 23'675.00 comprensiva di onorario e spese. 66. La nota professionale dell'avv. DUF 3 è stata approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e spese. 67. La nota professionale dell'avv. DUF 4 è stata approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario, spese e IVA. Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 122 in relazione all'art. 22 cpv. 1, 305bis cpv. 1 CP; 33 cpv. 1 lett. a LArm; 115 cifra 1 lett. b e c LStr; 19 cpv. 1 lett. c e d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a cpv. 1 LStup; 82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo compreso tra l'estate 2013 ed il 13 agosto 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato personalmente e in correità con IM 2 e IM 4, a terze persone 612 grammi di cocaina nonché detenuto, in data 13 agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, presso il domicilio della compagna IM 4 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%); e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. IM 4 è autrice colpevole di: infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2014 ed il 13 agosto 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, alienato a terze persone, in correità con IM 1 e IM 2, 111 grammi di cocaina, nonché detenuto al proprio domicilio, in data 13 agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, in correità con IM 1, 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza

tra il 13.2% e il 15.4%); e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 3. IM 2 è autore colpevole di: 3.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 ed il 13 agosto 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato a terze persone, in correità con IM 1 e in parziale correità con IM 4, 250 grammi di cocaina nonché detenuto a scopo di vendita 4 grammi di cocaina, stupefacente interamente ricevuto dal fratello IM 1 o direttamente per mano di IM 4; 3.2. riciclaggio per avere, nel periodo compreso tra il mese luglio 2014 ed il 13 agosto 2014, a _____, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, e meglio inviato all'estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 3.1 del presente dispositivo; 3.3. infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva) per avere, nel periodo compreso tra metà agosto 2013 ed il 13 agosto 2014, a _____, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché privo del richiesto permesso, nonché esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto permesso; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 4. IM 3 è autore colpevole di: 4.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra l'autunno/dicembre 2012 ed il 13 agosto 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato a terze persone 153.1 grammi di cocaina; 4.2. infrazione alla LF sugli stranieri per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 13 agosto 2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, nel _____, senza essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 5. IM 5 è autore colpevole di: 5.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di purezza del 23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l'11% in relazione a 0.54 grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, DUF 2, IM 4 e IM 3; 5.2. tentate lesioni gravi per avere, in data 19 giugno 2014, presso la discoteca _____ di _____, dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti; 5.3. riciclaggio per avere, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a _____, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, e meglio inviato all'estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del presente dispositivo; 5.4. infrazione alla LF sulle armi per avere, in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio della necessaria

autorizzazione; 5.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 6. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.2 dell'atto d'accusa. 7. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle armi di cui ai punti D.6 e D.7 dell'atto d'accusa. 8. Di conseguenza, 8.1. IM 1 è condannato 8.1.1. alla pena detentiva di 32 (trentadue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 8.1.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 8.2. IM 4 è condannata 8.2.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 8.2.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 8.3. IM 2 è condannato 8.3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 8.3.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 13 (tredici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 8.4. IM 3 è condannato 8.4.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 8.4.2. È ordinato il ripristino dell'esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza della Corte delle Assise Criminali di Lugano del 15.9.2011. 8.5. IM 5 è condannato 8.5.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 8.5.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento), con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà convertita in pena detentiva di giorni 2 (due). 8.5.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 9. È mantenuto il sequestro conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese di giustizia. 10. È ordinato il dissequestro in favore dell'avente diritto della cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di IM 4. 11. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il passaporto annullato di A. R. e la documentazione cartacea, che sono dissequestrati in favore degli aventi diritto. 12. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno. 13. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato. 13.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario, spese e IVA. 13.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 29'148.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 14. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato. 14.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per CHF 23'675.00 comprensiva di onorario e spese. 14.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 23'675.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 15. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato. 15.1. La nota professionale dell'avv. DUF 3 è approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e spese. 15.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 19'344.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 16. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 5 sono sostenute dallo Stato. 16.1. La nota professionale dell'avv. DUF 4 è approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario, spese e IVA. 16.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 27'761.40 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 17. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese: Tassa di giustizia fr.

2'000.--	Inchiesta preliminare	fr.	41'423.30		
	Multa	fr.	200.--		
	Traduzioni	fr.	450.--	Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr. 675.10
			44'748.40	=====	Distinta spese a carico di IM 1
(1/5)	Tassa di giustizia	fr.	400.--	Inchiesta	
	preliminare	fr.	8'284.66	Traduttore	
fr.	90.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	135.02	fr. 8'909.68
				=====	Distinta spese a carico di IM 2
(1/5)	Tassa di giustizia	fr.	400.--	Inchiesta	
	preliminare	fr.	8'284.66	Traduttore	
fr.	90.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	135.02	fr. 8'909.68
				=====	Distinta spese a carico di IM 3
(1/5)	Tassa di giustizia	fr.	400.--	Inchiesta	
	preliminare	fr.	8'284.66	Traduttore	
fr.	90.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	135.02	fr. 8'909.68
				=====	Distinta spese a carico di IM 4
(1/5)	Tassa di giustizia	fr.	400.--	Inchiesta	
	preliminare	fr.	8'284.66	Traduttore	
fr.	90.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	135.02	fr. 8'909.68
				=====	Distinta spese a carico di IM 5
(1/5)	Tassa di giustizia	fr.	400.--	Inchiesta	
	preliminare	fr.	8'284.66	Multa	
fr.	200.--	Traduttore	fr.	90.--	Spese
		postali,tel.,affr. in blocco	fr.	135.02	fr. 9'109.68

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Frascini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.